

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

ACME

DECRETO MINISTERIALE 04.08.1997

Via Cagnola, 17 – 20154 MILANO

Tel. 02 780517

STATUTO

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 33 , commi 4 e 6 della Costituzione e viste le leggi 508/99 e 268/02 l'**Accademia di Belle Arti "ACME" di Milano** adotta il presente

STATUTO

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 Principi generali

1. L'Accademia di Belle Arti "ACME" (d'ora in avanti denominata Accademia di Belle Arti) è una istituzione culturale che gode del riconoscimento dello Stato italiano, attraverso il D.M. 04.08.1997 e successivi, ed opera nell'interesse della società e nel rispetto della dignità umana mediante la ricerca e l'insegnamento superiore nell'ambito artistico.
2. L'Accademia di Belle Arti ha per fine primario l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze artistiche, scientifiche e tecnologiche, la promozione e l'organizzazione della ricerca, la preparazione culturale e professionale degli studenti, nonché la formazione dei docenti.
3. L'Accademia di Belle Arti assicura le libertà di ricerca e di insegnamento garantite dalla Costituzione.
4. L'Accademia di Belle Arti assicura, sotto tutti gli aspetti ed in tutti gli ambiti della propria attività, la tutela delle pari opportunità promuovendo tutte le iniziative necessarie a svilupparne l'esercizio.
5. L'Accademia di Belle Arti assicura la massima pubblicità e trasparenza per tutte le sue attività.
6. Professori, ricercatori, personale amministrativo e studenti, quali componenti dell'Accademia di Belle Arti, contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali.
7. Per assolvere i propri compiti formativi, l'Accademia di Belle Arti, in coerenza con la programmazione nazionale e regionale, sviluppa attività di orientamento e di assistenza didattica agli studenti.

ART. 2

Principi di autonomia

1. L'Accademia di Belle Arti è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria e organizzativa, che esercita con le modalità previste nel presente Statuto.
2. Per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali l'Accademia di Belle Arti utilizza risorse finanziarie, personale e strutture ottenute o messe a disposizione da soggetti pubblici e privati, ivi compresi contributi versati dagli studenti.
3. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Accademia di Belle Arti intrattiene rapporti con Enti pubblici e privati anche attraverso partecipazioni, contratti, convenzioni e consulenze. Per rispondere alle esigenze dell'utenza l'Accademia di Belle Arti può costituire realtà decentrate erogando il proprio servizio anche con l'utilizzo di strumenti multimediali. Può promuovere e partecipare a consorzi con altre accademie, università, istituzioni scolastiche riconosciute ed organizzazioni pubbliche e private. Sulla base di convenzioni attivate con altre istituzioni di alta cultura (università ed accademie), italiane o estere, l'Accademia di Belle Arti può rilasciare titoli di studio congiunti.
4. L'Accademia di Belle Arti, oltre a curare l'istruzione a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge, opera nel campo della formazione culturale e professionale, anche al di fuori dei compiti istituzionali dei docenti, attraverso corsi e seminari di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura, nonché attraverso attività propedeutiche all'insegnamento superiore.
5. L'Accademia di Belle Arti adegua l'offerta didattica e i profili formativi all'evoluzione delle figure professionali, del mercato del lavoro e delle esigenze della società. A tale scopo si dà gli strumenti necessari per una puntuale conoscenza di tali mutamenti, avvalendosi anche della collaborazione delle organizzazioni professionali, delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali, di soggetti pubblici e privati.
6. L'Accademia di Belle Arti può istituire servizi intesi ad agevolare il proprio personale nell'assolvimento della sua attività istituzionale e/o assumere iniziative tendenti alla sua crescita culturale e professionale.
7. L'Accademia di Belle Arti può attivare forme di collaborazione che contemplino prestazioni di studenti per attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio.

ART. 3

Principi per l'assetto organizzativo

1. L'Accademia di Belle Arti adotta una struttura "a rete", attuata attraverso Dipartimenti, per contribuire allo sviluppo culturale e tecnologico e alla competitività delle diverse realtà territoriali su cui opera.
2. Per rispondere ai suoi fini istituzionali in termini di qualità della didattica e della ricerca, l'Accademia di Belle Arti garantisce la gestione unitaria degli obiettivi didattici dei corsi di studio omonimi.

3. L'organizzazione della struttura amministrativa e i criteri di gestione del personale assicurano l'individuazione delle responsabilità e la valutazione dei risultati e mirano all'efficienza dei servizi offerti.

ART. 4 **Autonomia regolamentare**

1. I Regolamenti contengono le norme attuative delle disposizioni legislative e statutarie. Sono deliberati, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, dagli organi competenti specificamente indicati. I Regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo l'emanazione, salvo che non sia diversamente disposto nel regolamento stesso .

Ove previsto dalla normativa vigente, i regolamenti sono trasmessi al Ministero, che ne esercita il controllo di legittimità e di merito.

Per la revisione dei regolamenti si applicano le stesse norme richieste per l'adozione.

2. Sono Regolamenti di Accademia:

a) il Regolamento generale, che fissa le norme quadro organizzative e di funzionamento degli Organi e delle Strutture dell'Accademia, nonché le norme quadro per le designazioni elettive.

b) i Regolamenti che disciplinano organi e materie di interesse generale dell'Accademia, deliberati dagli Organi di governo di competenza.

PARTE II **ORGANI DELL'ACCADEMIA**

ART. 5 **Tipologia**

1. Il Legale Rappresentante dell'Ente gestore.

2. Gli Organi di governo dell'Accademia sono:

- il Direttore
- il Consiglio accademico
- i Coordinatori delle Scuole

3. Gli Organi consultivi dell'Accademia sono:

- il Collegio dei Docenti
- il Nucleo di valutazione di accademia
- la Consulta degli studenti

ART. 6
Il Legale Rappresentante dell'Ente gestore

1. Il Legale Rappresentante dell'Ente gestore definisce le linee strategiche di sviluppo dell'Accademia.
2. Provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie ed ha la rappresentanza dell'Accademia di fronte a terzi.

ART. 7
Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Legale rappresentante dell'Ente gestore sentito il Consiglio accademico.
2. Il Direttore esercita funzioni di coordinamento e di attuazione.
3. In particolare spetta al Direttore:
 - a) emanare i Regolamenti;
 - b) curare l'osservanza dello Statuto, delle leggi e delle norme concernenti l'ordinamento accademico;
 - c) convocare e presiedere il Consiglio accademico e il Collegio dei Docenti coordinandone le attività e vigilando sulla esecuzione delle rispettive delibere;
 - d) curare l'andamento didattico;
 - e) emanare i regolamenti interni delle singole strutture e fissare direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle stesse;
 - f) esercitare l'autorità disciplinare nei limiti della vigente normativa;
 - g) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento accademico e dal presente Statuto.
4. Il Direttore propone al Legale rappresentante eventuali revisioni dello Statuto su propria iniziativa o del Consiglio accademico.

ART. 8
Il Consiglio accademico

1. Al Consiglio accademico compete la funzione di indirizzare lo sviluppo dell'Accademia, con particolare riguardo alla didattica e alla ricerca, vigilare sul funzionamento complessivo della istituzione ed esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto o da altri Regolamenti di Accademia.
2. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
 - a) i docenti eletti dal Collegio dei Docenti quali coordinatori delle Scuole attive all'interno dell'Accademia;
 - b) due studenti designati dalla consulta degli studenti;
 - c) il responsabile amministrativo.
3. Al Consiglio accademico compete:

- a) elaborare, in coerenza con i Piani di sviluppo nazionali e regionali, il Programma di sviluppo scientifico, didattico e culturale;
- b) coordinare le attività didattiche di ogni livello, comprese quelle accessorie e i servizi didattici, disciplinandone la gestione da parte delle competenti strutture sia interne che esterne all'Accademia;
- c) deliberare il calendario accademico, le attività ed i servizi didattici;
- d) curare il coordinamento delle attività artistiche, scientifiche e culturali sia tra le strutture interne sia tra queste e le strutture esterne, nonché con il mondo della produzione e dei servizi, esercitando anche azione di promozione e di indirizzo;
- e) determinare criteri per l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio, in campo artistico, scientifico e culturale;
- f) deliberare sulle proposte in merito alla istituzione, attivazione, disattivazione e riordino dei corsi di studio previsti dagli ordinamenti didattici.

4. Il Consiglio accademico è convocato dal Direttore per sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno tre membri fissandone l'ordine del giorno.

5. Il Consiglio accademico dura in carica tre anni.

ART. 9

Il Coordinatore della Scuola

Il Coordinatore della Scuola esercita le seguenti funzioni:

- a) coordina i programmi didattici in relazione agli obiettivi definiti dal Consiglio accademico;
- b) rappresenta per gli studenti la figura di riferimento del Corso;
- c) coordina la preparazione delle prove d'esame;
- d) propone la composizione, di norma, delle Commissioni di esame del Corso da lui coordinato;
- e) è responsabile nei confronti del Consiglio accademico della corretta conduzione di tutte le attività didattiche previste per il conseguimento degli obiettivi definiti per il Corso stesso nonché del corretto svolgimento delle prove di esame.

ART. 10

Il Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente in servizio nell'Accademia di Belle Arti ed è presieduto dal Direttore.

2. Il Collegio dei Docenti:

- a) formula proposte al Direttore per la formazione, la composizione dei corsi e l'assegnazione ad essi dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività didattiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio accademico;
- b) propone iniziative di aggiornamento dei docenti;
- c) propone ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
- d) elegge al suo interno i Coordinatori delle Scuole.

3. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno accademico e si riunisce ogni qualvolta il Direttore ne ravvisi la necessità oppure quando almeno la metà più uno dei suoi componenti ne faccia richiesta.

4. Le funzioni di segretario del Collegio dei Docenti sono attribuite dal Direttore ad uno dei docenti.

ART. 11

Il Nucleo di valutazione di accademia

1. L'Accademia di Belle Arti adotta, in coerenza con la normativa vigente (DPR 132/2003 art. 10), un sistema di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività svolta verificando con idonee modalità, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica.

2. La realizzazione di tali fini viene attuata mediante la costituzione di un Nucleo di valutazione composto da tre membri, di cui il Presidente e un membro esterni all'Accademia, la cui nomina viene effettuata dal Direttore.

3. Il Nucleo ha diritto di accedere ai dati e alle informazioni necessarie per l'espletamento dei propri compiti e garantisce la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

4. L' Organismo opera autonomamente e risponde al Direttore.

ART. 12

La Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti svolge funzioni propositive e consultive verso gli organi centrali di governo. Le proposte dovranno riguardare i temi in discussione nel Consiglio accademico e nel Collegio dei Docenti. Tali organismi dovranno esprimere su di esse motivato parere. La Consulta degli studenti può chiedere che nelle riunioni del Consiglio accademico o del Collegio dei Docenti vengano inseriti punti all'ordine del giorno. Anche su tale richiesta dovrà essere espresso motivato parere.

2. In particolare la Consulta degli studenti:

- fornisce pareri sulle modalità di svolgimento dei servizi didattici rivolti agli studenti;
- ha potere di proposta di iniziative per le attività e i servizi a carattere formativo o informativo a favore degli studenti.

Qualora la Consulta degli studenti non fornisca entro 30 giorni motivato parere sulle questioni che vengono poste, gli organi competenti possono procedere alle delibere in assenza dei pareri stessi.

3. La Consulta degli studenti è composta da rappresentanti degli studenti che vengono eletti con le norme previste dal relativo regolamento elettorale.

4. La Consulta degli studenti dura in carica due anni.

PARTE III
NORME TRANSITORIE

ART. 13
Reclutamento del personale

Gli incarichi di docenza vengono annualmente conferiti, sentito il Consiglio accademico, dal Legale rappresentante dell'Ente gestore sulla base della vigente normativa, secondo procedure che contemplano anche modalità comparative dei curricula documentati dai candidati, con specifico riferimento al settore scientifico disciplinare.

ART. 14
Revisione dello Statuto

La revisione dello Statuto è di competenza del Legale rappresentante, sentito il Direttore e il Consiglio accademico.

ART.15
Entrata in vigore

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo tre mesi dal deposito dello stesso al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale.